

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale **n. 152**

Seduta pomeridiana del 10 giugno 2020

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Dario LOCCHI, segue Daniela ALZETTA.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 15.00.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 152^a seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 150; qualora non fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Si passa, quindi, **al punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

“Disposizioni in materia di finanze, patrimonio e demanio, funzione pubblica, autonomie locali, sicurezza, politiche dell’immigrazione, corregionali all’estero e lingue minoritarie, cultura e sport, infrastrutture, territorio e viabilità, risorse agroalimentari e forestali, lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ambiente e energia, cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale e sanità (Legge regionale multisettoriale) **(93)**

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, NICOLI, SIBAU**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI, SERGO, HONSELL**)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta antimeridiana si era aperto il dibattito generale sull’articolo 32.

Intervengono, quindi, nell’ordine, i consiglieri ZANON, COSOLINI e TOSOLINI, il Relatore di minoranza MORETTI, il consigliere LIPPOLIS e, per la Giunta, l’assessore PIZZIMENTI.

Prendono, quindi, la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (il quale chiede la votazione per appello nominale su tutti gli emendamenti; tutti favorevoli agli emendamenti 32.1, 32.2, 32.3 e 32.4; contrari all’emendamento 32.5), i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN (tutti contrari agli emendamenti 32.1, 32.2, 32.3 e 32.4; favorevoli all’emendamento 32.5), nuovamente il Relatore di minoranza SERGO (il quale segnala il mancato funzionamento del sistema elettronico) e, per la Giunta l’assessore PIZZIMENTI (che si rimette alle valutazioni dei Relatori di maggioranza).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal Relatore di minoranza Moretti, gli emendamenti 32.1, 32.2, 32.3 e 32.4, posti in votazione congiuntamente, essendo di analogo contenuto, per alzata di mano (poiché il sistema elettronico non funziona), con registrazione dei nomi, non vengono approvati (*favorevoli 19, contrari 23*).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza in termini regolamentari dal Relatore di minoranza Moretti, l’emendamento 32.5, interamente sostitutivo dell’articolo, posto in votazione per alzata di mano (poiché il sistema elettronico non funziona), con registrazione dei nomi, viene approvato (*favorevoli 24, contrari 19*).

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati i seguenti emendamenti, istitutivi dell’articolo 32 bis:

BORDIN, TOSOLINI

Subemendamento all'emendamento 32 bis.1 (32 bis.01)

<<All'emendamento 32 bis.1, sopprimere le parole "per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di tutte le strutture amovibili per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse purché funzionali all'attività oggetto di concessione o autorizzazione esistente e finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19">>.

Nota: Il presente sub emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale

BORDIN, TOSOLINI, GIACOMELLI, BASSO, BARBERIO

Emendamento aggiuntivo (32 bis.1)

<<Dopo l'articolo 32 (Modifica all'articolo 29 bis della legge regionale 19/2009) del DDL n. 93 inserire il seguente:

Art. 32 bis

(Deroga temporanea per le attività titolari di concessioni o autorizzazioni per l'utilizzo di suolo pubblico)
1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, sono esentate dall'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'articolo 17, comma 1 lett. d) della legge regionale 11 novembre 2009 n.19 per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di tutte le strutture amovibili per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse purché funzionali all'attività oggetto di concessione o autorizzazione esistente e finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19.>>

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri, maggiori spese o minori entrate, a carico del bilancio regionale.

NOTA: con il presente emendamento, al fine di porre in essere una misura temporanea atta a sgravare le attività turistiche, pesantemente danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'osservanza degli obblighi autorizzativi e concessori concernenti la posa in opera temporanea di tutte le strutture amovibili per la vendita, la somministrazione, la lavorazione di beni di consumo, nonché la collocazione di altri manufatti relativi a esercizi pubblici, nonché l'installazione di strutture connesse purché funzionali all'attività oggetto di concessione o autorizzazione esistente e finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, si consente alle attività di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, fino al 31 ottobre 2020, di procedere alla posa delle strutture richiamate in assenza di presentazione della relativa SCIA.

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra tali emendamenti.

A questo punto il Relatore di minoranza HONSELL chiede alcuni chiarimenti, subito forniti dal Relatore di maggioranza BORDIN.

Prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza SIBAU e BORDIN e, per la Giunta, l'assessore PIZZIMENTI (tutti favorevoli).

A questo punto il Relatore di minoranza HONSELL chiede ulteriori chiarimenti.

L'assessore PIZZIMENTI propone una breve sospensione della seduta.

Poiché nessuno si oppone, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 15.51.

La seduta riprende alle ore 16.01.

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, dà la parola all'assessore PIZZIMENTI, il quale fornisce i chiarimenti richiesti e al Relatore di minoranza HONSELL, che conferma il suo parere favorevole.

Il subemendamento 32 bis.01, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 32 bis.1, istitutivo dell'articolo 32 bis, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che all'articolo 33 è stato presentato il seguente emendamento:

BOSCHETTI, BORDIN, SINGH, MORAS, MAZZOLINI

Emendamento modificativo (33.1)

<<Al comma 1 dell'articolo 33 (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 19/2009) del DDL n. 93, che modifica il comma 4 dell'articolo 32 (Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza) della legge regionale 19/2009 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole "o artigianali" inserire le seguenti parole: "e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo il 01/01/2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo">>.

Nota: con il presente emendamento si esenta dal contributo di costruzione di cui all'articolo 29 della legge regionale 19/2009 anche i permessi a costruire non ancora concessi ma già presentati da imprese artigiane.

A solo titolo redazionale, si presenta il testo coordinato del nuovo comma 4 dell'articolo 32 della Legge regionale 19/2009, nel caso di accoglimento dell'emendamento.

4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di costruzione previsto dall'articolo 29 le costruzioni o gli impianti industriali o artigianali e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo il 01/01/2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo, posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale o degli insediamenti industriali per attività estrattive, nei casi in cui le attività non richiedano nuovi interventi di urbanizzazione a carico del Comune, così come recepiti dagli strumenti urbanistici comunali in attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione regionale, nonché le costruzioni o gli impianti produttivi posti nell'ambito degli agglomerati di interesse comunale, dotate di piani per insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche e integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; e autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), e successive modifiche.

Il presente emendamento non comporta oneri, maggiori spese o minori entrate, a carico del bilancio regionale.

Il consigliere BOSCHETTI illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale preannuncia un voto di astensione), SERGO (favorevole) e MORETTI (il quale preannuncia un voto di astensione), i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 33.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 33, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 33 bis:

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI

Emendamento aggiuntivo (33 bis.1)

(Modifica all'articolo 61 della legge regionale 19/2009)

<<Dopo il comma 3 quater dell'articolo 61 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) inserire il seguente comma:

3 quinquies. Gli interventi da attuare in forza di convenzioni urbanistiche già approvate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) rimangono assoggettati alla legislazione edilizia vigente al momento di detta approvazione, ferma restando la facoltà per gli interessati di optare per l'applicazione della disciplina sopravvenuta in relazione alle opere non ancora realizzate.>>

NOTA: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

COMMENTO: Il terzo comma disciplina il regime transitorio operante in relazione a strumenti attuativi comunali in itinere - in quanto in possesso di convenzioni urbanistiche già approvate alla data di entrata in vigore delle modifiche introdotte con LR 6/2019 - esplicitando l'ultravigenza della disciplina legislativa applicabile dell'epoca di approvazione ed in base alla quale sono stati definiti i contenuti pattizi tra Comune e interveniente. Si tratta di assicurare, anche fuori dalle ipotesi di titoli diretti, il mantenimento delle condizioni su cui il procedimento è stato impostato e definito dal punto di vista urbanistico, in ossequio al noto principio giurisprudenziale del tempus regit procedimentum.

La consigliera PICCIN illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi, nel successivo dibattito, della consigliera SANTORO e dell'assessore PIZZIMENTI, la consigliera PICCIN ritira tale emendamento.

Il PRESIDENTE comunica che all'articolo 34 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BORDIN, TOSOLINI

Subemendamento all'emendamento 34.1 (34.01)

<<All'emendamento 34.1 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, per", sostituire le parole "un ulteriore anno" con le seguenti parole: "due anni";

b) sopprimere le parole "Nel caso in cui la scadenza originaria dei titoli abilitativi nonché degli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati di cui al presente comma, si verifichi anteriormente al 31 luglio 2020, l'efficacia degli stessi è prorogata automaticamente al 31 luglio 2021. Al 31 luglio 2021 sono prorogati automaticamente anche tutti i termini delle procedure urbanistiche stabiliti dalla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).">>.

Nota: Il presente sub emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale

TOSOLINI, BORDIN

Emendamento modificativo (34.1)

<<Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. sostituire il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), con il seguente:

2. Ferma restando la sospensione di cui all'articolo 103 del decreto legge 18/2020, conv. in legge 24 aprile 2020 n. 27, i titoli abilitativi nonché gli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati, di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da COVID-19, per un ulteriore anno rispetto alle scadenze previste dal titolo edilizio o dall'atto comunque denominato ovvero rispetto alle scadenze disposte dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 19/2009, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati. Nel caso in cui la scadenza originaria dei titoli abilitativi nonché degli altri atti abilitativi edilizi, comunque denominati di cui al presente comma, si verifichi anteriormente al 31 luglio 2020, l'efficacia degli stessi è prorogata automaticamente al 31 luglio 2021. Al 31 luglio 2021 sono prorogati automaticamente anche tutti i termini delle procedure urbanistiche stabiliti dalla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).>>.

NOTA: Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, né in termini di minori entrate, né di maggiori spese.

NOTA: Il presente emendamento si rende necessario perché si è riscontrato che, nell'applicazione pratica delle disposizioni eccezionali che hanno introdotto la sospensione dei termini degli atti amministrativi in scadenza per l'emergenza epidemiologica COVID-19, si sono verificate difficoltà applicative e disparità tra titoli per cui l'originaria scadenza andrà a verificarsi in periodo di cessata emergenza epidemiologica (31 luglio 2020) rispetto ai titoli per cui tali scadenze si sono verificate in pieno blocco delle attività causa le misure emergenziali governative.

L'emendamento risolve tali problematiche estendendo il termine di efficacia ex lege di ulteriori 6 mesi rispetto a quanto attualmente vigente ai sensi dell'art. 4, comma 2, LR 5/2020 e assicura ai titoli la cui scadenza è maturata in periodo emergenziale un periodo effettivo di cantiere di 12 mesi.

L'emendamento chiarisce anche una questione sull'applicabilità automatica della sospensione dei procedimenti ex art. 103 dl 18/2020 anche alle procedure urbanistiche (non indicate espressamente nella lettera originaria dell'art. 4 LR 5/2020), consentendo pertanto anche ai Comuni di avvalersi dei maggiori termini per le istruttorie delle varianti urbanistiche, disposizioni di salvaguardia, ecc.

Il consigliere TOSOLINI illustra tali emendamenti.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI, i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e, per la Giunta, l'assessore PIZZIMENTI (tutti favorevoli).

Il subemendamento 34.01, posto in votazione, viene approvato.

L'emendamento 34.1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica che all'articolo 35 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (35.1)

<<Sopprimere l'articolo>>.

NOTA: Il presente emendamento non determina maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento soppressivo (35.2)

<<Sopprimere l'articolo>>.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Emendamento modificativo (35.3)

<<All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 1 inserire la seguente:

a ante) al comma 5 sopprimere le parole: “, qualora ne ravvisi l'opportunità,”;

b) sopprimere la lettera b).

NOTE: la modifica di cui alla lettera a) è tesa ad eliminare la discrezionalità dell'Amministrazione comunale in merito alle procedure di consultazione che devono essere effettuate sempre e non solo ove l'Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 35.1.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra l'emendamento 35.2.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra l'emendamento 35.3.

Dopo gli interventi, nel successivo dibattito, della consigliera SANTORO e dell'assessore PIZZIMENTI, prendono, quindi, la parola, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale mantiene il proprio emendamento), SERGO (il quale mantiene il proprio emendamento) e MORETTI (favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e, per la Giunta, l'assessore ZANNIER (tutti contrari).

Gli emendamenti 35.1 e 35.2, posti in votazione congiuntamente, essendo di analogo contenuto, non vengono approvati

L'emendamento 35.3, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 35, posto in votazione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato (all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Nicoli, Slokar e Zanon).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

DI BERT, MORANDINI, SIBAU

Emendamento aggiuntivo (35 bis.1)

“Dopo l'articolo 35 è aggiunto il seguente:

<<Art. 35 bis

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29/2017)

1. All'articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 3, non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.>>.”

NOTE: La disposizione di cui si tratta autorizza la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di allacciamento alle reti infrastrutturali, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 novembre

2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), demolizione ed eventuale bonifica, relativi a fabbricati produttivi a destinazione industriale, artigianale o commerciale siti nei territori dei Comuni del Distretto della sedia, limitatamente agli immobili censiti catastalmente nelle categorie D1, D7, C3 e relative pertinenze. E' frequente che, a seguito della demolizione o degli interventi oggetto di incentivo, l'immobile interessato (sia un'area o un edificio), diventi appetibile per un nuovo progetto di utilizzo, che non sempre può essere realizzato dall'originario titolare.

Poiché in base agli articoli 32 e 32 ter della L.R. 7/2000, che costituisce disciplina di carattere generale, il bene oggetto di incentivi non può subire alienazione né modifica della sua destinazione per il periodo indicato nelle disposizioni menzionate, al fine di rendere maggiormente efficace l'intento del legislatore, di promuovere il "miglioramento in termini di attrattività del relativo contesto territoriale e il recupero della competitività del tessuto produttivo, la rigenerazione urbana e lo sviluppo sostenibile delle predette aree", si rende opportuno derogare a tali disposizioni, nel contesto in argomento.

Con la modifica proposta si esplicita pertanto che a tali procedimenti contributivi non si applicano i vincoli stabiliti dagli articoli 32 e 32 bis della L.R. 7/2000.

Il presente emendamento non comporta maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

Il consigliere DI BERT illustra tale emendamento.

Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (astenuato), SERGO (contrario) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e l'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti favorevoli).

L'emendamento 35 bis.1, istitutivo dell'articolo 35 bis, posto in votazione, come da richiesta inoltrata in termini regolamentari alla Presidenza dal consigliere Di Bert, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (votazione n. 1016: favorevoli 36 a cui vanno aggiunti i consiglieri Turchet e Slokar, contrari 4, astenuto 1).

All'articolo 36 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (36.1)

"L'articolo 36 della presente legge è soppresso."

NOTA: Il presente emendamento non determina maggiori oneri per l'amministrazione regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra tale emendamento.

Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL, SERGO (entrambi favorevoli) e MORETTI (astenuato), i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e l'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti contrari).

Il mantenimento dell'articolo 36, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento interno, posto in votazione, viene approvato (all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar e quello contrario del consigliere Capozzella).

L'articolo 37, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 38 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU, SANTORO

Emendamento soppressivo (38.1)

"L'articolo 38 è abrogato."

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento soppressivo (38.2)

L'articolo 38 è soppresso.

Il consigliere MORETTI illustra l'emendamento 38.1.

Intervengono, in sede di parere, i Relatori di minoranza HONSELL (il quale chiede dei chiarimenti sulle procedure d'Aula, prontamente fornite dal PRESIDENTE, e quindi dichiara di condividere il parere della Giunta), SERGO e MORETTI (entrambi favorevoli all'emendamento), i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN (questi ultimi tutti contrari al mantenimento dell'articolo) e l'assessore ROBERTI (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore di minoranza Honsel).

Il mantenimento dell'articolo 38, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento interno, posto in votazione, non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar*).

All'articolo 39 sono stati presentati il seguente subemendamento:

NICOLI, PICCIN, MATTIUSSI

Subemendamento modificativo all'emendamento 39.1 (39.01)

"1. Al comma 11 dell'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002, così come sostituito dal comma 1 dell'emendamento 39.1, dopo le parole <<opere finanziate>> sono aggiunte le seguenti parole <<anche Parzialmente>>."

Nota: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale

e il seguente emendamento:

NICOLI, PICCIN, MATTIUSSI

Emendamento aggiuntivo (39.1)

1. Il comma 11 dell'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002 (Disciplina organica dei lavori pubblici), così come sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 39, è sostituito con il seguente comma:

<<11. La determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con provvedimento dell'ente delegante. Nel caso di opere finanziate con risorse regionali, la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo è stabilita con decreto del Presidente della Regione>>.

NOTE: L'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

NOTA DI COMMENTO: L'emendamento ha la finalità di ricondurre la determinazione delle spese di progettazione, generali e di collaudo, qualora le opere pubbliche, siano finanziate con risorse del bilancio regionale, in capo alla stessa Regione che provvede al finanziamento.

Il Relatore di maggioranza NICOLI illustra l'emendamento 39.1 e il subemendamento 39.0.1.

Intervengono, quindi i consiglieri SANTORO e MORETTI che chiedono chiarimenti, subito forniti dall'assessore PIZZIMENTI.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL (astenuto), SERGO e MORETTI (questi entrambi contrari) e dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI e BORDIN e dell'assessore ROBERTI (questi ultimi tutti favorevoli), il subemendamento 39.0.1, posto in votazione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Slokar*).

L'emendamento 39.1, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Lippolis*).

L'articolo 39, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Tosolini*).

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento istitutivo dell'articolo 39 bis viene accantonato in quanto di competenza dell'assessore Bini.

L'articolo 40, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 41 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (41.1)

"1. Il comma 2 è soppresso."

Il PRESIDENTE dichiara tale emendamento inammissibile.

L'articolo 41, che quindi non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato.

All'articolo 42 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento soppressivo (42.1)

"L'articolo 42 è abrogato."

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

Intervengono, in sede di discussione, i consiglieri IACOP e SANTORO, ai quali replica l'assessore PIZZIMENTI.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, SERGO e MORETTI (questi tutti favorevoli all'emendamento), dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI (entrambi contrari all'emendamento) e BORDIN (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore Nicoli) e dell'assessore ROBERTI (il quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), il mantenimento dell'articolo 42, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento interno, posto in votazione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole del consigliere Capozzella e il voto contrario del consigliere Russo*).

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

HONSELL, Relatore di minoranza
Emendamento aggiuntivo (42 bis.1)

“<<Art. 42 bis

(Scorrimento graduatorie art. 3 della legge regionale 7/2019)

<<1. La graduatoria delle domande ammissibili, con riferimento al decreto n. 1516/TERINF del 15 aprile 2020 emanato dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, è soggetta a scorrimento in presenza di ulteriori risorse disponibili.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022 (capitolo 7974/S).>>.”

CAPITOLO DI DESTINAZIONE:

7974 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI COMUNI CHE ABBIANO SEDE IN COMUNI FINO A 15.000 ABITANTI PER L' ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA O DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI IMMOBILI PUBBLICI DESTIANTI A SEDE E DI IMMOBILI PUBBLICI O PRIVATI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE, FESTE LOCALI E FIERE TRADIZIONALI ART. 3, COMMA 1, L.R. 3.5.2019 N. 7; ART. 3, COMMA 2, L.R. 3.5.2019 N. 7 COME MODIFICATO DA ART. 5, COMMA 65, LETTERA B), PUNTO o), ART. 5, COMMA 65, LETTERA C), PUNTO o), L.R. 27.12.2019 N. 24”

MISSIONE 07: TURISMO

PROGRAMMA 01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE

2020: +500.000		2021: --		2022: --
----------------	--	----------	--	----------

Conseguentemente va apportata la seguente modifica:

CAPITOLI DI PRELIEVO (COPERTURA):

8258 “FINANZIAMENTO PER IL TRAMITE DI PROMOTURISMOFVG DEL PROGETTO “I FAVOLOSI ONU 17” REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DI TURISMO CULTURALE ART. 2, COMMA 3, L.R. 27.12.2019 N. 24”

MISSIONE 07: TURISMO

PROGRAMMA 01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TITOLO 01: SPESE CORRENTI

2020: - 500.000		2021: --		2022: --
-----------------	--	----------	--	----------

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra tale emendamento.

Il PRESIDENTE fa notare che tale emendamento interessa anche le competenze dell'assessore Bini.

L'assessore PIZZIMENTI invita il presentatore a ritirare tale emendamento poiché interviene su un capitolo dell'assessore Bini e ipotizza la possibilità di trattare l'argomento con la legge di assestamento di bilancio.

Dopo l'intervento, in sede di discussione del solo consigliere IACOP, il Relatore di minoranza HONSELL, propone di accantonare l'emendamento 42 bis.1 e riprenderlo domani alla presenza dell'assessore Bini.

Il PRESIDENTE accoglie tale richiesta.

L'articolo 43, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Ussai e Capozzella*).

Sull'articolo 44, intervengono i consiglieri SANTORO e SERGO ai quali replica l'assessore PIZZIMENTI.

L'articolo 44, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 45 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU, SANTORO

Emendamento soppressivo (45.1)

"L'articolo 45 è abrogato."

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: Il presente emendamento non comporta nuovi e ulteriori oneri per il Bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza MORETTI illustra tale emendamento.

Intervengono, in sede di discussione, i consiglieri MARSILIO, SANTORO (la quale chiede all'ufficio legislativo se da un punto di vista normativo questa "omnibus" è corretta) e BOLZONELLO (il quale evidenzia quanto appena detto dalla consigliera Santoro).

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL, SERGO (entrambi favorevoli all'emendamento) e MORETTI (il quale si dichiara favorevole all'emendamento e chiede che venga posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi), dei Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI (entrambi contrari all'emendamento) e BORDIN (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore Nicoli) e dell'assessore ROBERTI (il quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza), il mantenimento dell'articolo 45, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento interno, come da richiesta inoltrata in termini regolamentari alla Presidenza dal Relatore di minoranza Moretti, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*favorevoli 21 a cui vanno aggiunti il voto favorevole dei consiglieri Spagnolo e Zanon; contrari 13 a cui va aggiunto il voto contrario della consigliera Liguori; astenuti 2*).

All'articolo 46 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento soppressivo (46.1)

1. Il comma 3 è soppresso.

Il PRESIDENTE comunica che tale emendamento è stato ricollocato all'articolo 87.

L'articolo 46, che quindi non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione nel testo licenziato dalla Commissione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Piccin e Spagnolo*).

Il PRESIDENTE informa che ora si tratteranno degli emendamenti che sono stati rinumerati in quanto attengono allo stesso argomento e, pertanto, saranno oggetto di un'unica discussione, ma votazioni distinte, e saranno proposti non a seconda della numerazione, ma a seconda dell'ordine cronologico con cui sono stati presentati.

Sono stati, dunque, presentati i seguenti emendamenti:

SANTORO, MORETTI, BOLZONELLO, DA GIAU

Emendamento aggiuntivo (49 quater.1)

"Dopo l'articolo 49 ter è aggiunto il seguente:

<<Art. 49 quater

(Misure urgenti in materia di lavori pubblici - emergenza epidemiologica COVID-19)

- 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia contributi straordinari al fine del ristoro dell'aumento dei costi delle opere pubbliche, sia in corso di realizzazione sia in fase di progettazione, dovuto all'applicazione del prezzario regionale dei lavori pubblici aggiornato con le nuove voci in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.*
- 2. Con delibera della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità per la concessione e la successiva erogazione dei contributi di cui al comma 1.*
- 3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022.*
- 4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo all'interno della Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 01 (Fondo di riserva) - Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (cap. 9681/S)>>."*

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Subemendamento modificativo all'eme. 46 bis. 1 (46 bis.0.1)

"1. All'emendamento 46 bis.1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole: <<possono essere concessi>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato>>;*
- b) al comma 5 dopo le parole: <<Il finanziamento>>: sono aggiunte le seguenti: <<, fissato nella misura massima di 10.000 euro per domanda>>."*

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 bis.1)

"Dopo l'articolo 46 è aggiunto l'articolo 46 bis:

<<Art. 46 bis

(Contributo alle spese per oneri per la sicurezza Covid-19 per opere finanziate con fondi regionali)

- 1. In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia di contenimento dell'epidemia da COVID-19 e ai relativi protocolli operativi, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2020, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative agli oneri per la sicurezza necessari a garantire il rispetto delle misure per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.*

2. I finanziamenti di cui al comma a possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal Responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

3. Gli oneri per la sicurezza di cui al comma a sono determinati per l'anno 2020 dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e approvati dal Responsabile unico del procedimento, ricorrendo prioritariamente alle voci riportate nel prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

5. Il finanziamento viene erogato con cadenza mensile in seguito a rendicontazione corredata da apposito stato di avanzamento dei lavori.

6. Per le finalità di cui al comma a è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (NI S/_____)

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla a valere sulla Missione n. i (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/996)>>.”

SERGO, CAPOZZELLA, DAL ZOVO, USSAI

Subemendamento modificativo all'eme. 46 ter.1 (46 ter.0.1)

“1. All'emendamento 46 ter. i sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: <<possono essere concessi>> sono inserite le seguenti: <<nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato>>;

b) al comma 5 dopo le parole: <<il finanziamento>>: sono aggiunte le seguenti: <<, fissato nella misura massima di 10.000 euro per domanda>>.”

NOTA: il presente emendamento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (46 ter.1)

“Dopo l'articolo 46 bis è aggiunto l'articolo 46 ter:

<<Art. 46 ter

(Costi per allungamento tempi realizzazione lavori pubblici)

1. L'Amministrazione regionale per l'anno 2020 è autorizzata a riconoscere agli Enti locali, per gli interventi di opere pubbliche finanziati con fondi regionali, ulteriori finanziamenti per i maggiori oneri derivanti dal prolungarsi dei tempi di esecuzione e dall'incremento delle spese correlate all'emergenza Covid-19, ad esclusione degli oneri per la sicurezza, nei limiti degli importi di cui al comma 2, previa sottoscrizione da parte dei contraenti di apposito atto aggiuntivo.

2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono approvati il documento che quantifica forfettariamente il limite massimo dei maggiori oneri e lo schema di atto aggiuntivo per il riconoscimento dei maggiori oneri indicati al comma 1.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere concessi per interventi i cui lavori siano in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertata dal Responsabile unico del procedimento la motivata mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico.

4. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

5. Il finanziamento viene erogato previa richiesta del beneficiario, successivamente alla sottoscrizione delle parti dell'atto aggiuntivo.

6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (NI S/___)

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022. (S/996)"

BUDAI, BORDIN, GIACOMELLI, BASSO, BARBERIO

Emendamento aggiuntivo (46 quater.1)

"1. Dopo l'articolo 46 ter, è inserito il seguente:

<<Art. 46 quater

(Autorizzazione per estendere i contributi per interventi sulle sedi delle Pro Loco, delle parrocchie e delle Fondazioni e delle Associazioni senza fini di lucro derivanti dall'applicazione delle misure di prevenzione epidemiologica)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 3 maggio 2019, n. 7 (Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali), l'Amministrazione regionale, in relazione alla mutata situazione degli interventi necessari al fine di assicurare le misure di prevenzione epidemiologica conseguenti all'emergenza Covid-19, è autorizzata a confermare, ai soggetti beneficiari, i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7/2019 per interventi manutentivi, a favore di diversi interventi anche di ampliamento, da eseguirsi presso i medesimi immobili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2019, presentano alla Struttura regionale competente, ove necessario, la domanda di conferma del contributo, indicando gli eventuali diversi interventi eseguiti o da eseguirsi al fine dell'adeguamento degli immobili alle misure di prevenzione epidemiologica.>>"

NOTE: Il presente emendamento consente all'Amministrazione, ove necessario, di confermare i contributi in conto capitale già concessi ai sensi dell'art. 3 LR 7/2019 anche in favore di interventi diversi dalle semplici manutenzioni ed eseguiti sugli immobili destinati all'attività associativa o culturale per conformarli alle nuove misure di prevenzioni epidemiologica Covid-19.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale né minori entrate.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 49 quater.

L'assessore PIZZIMENTI illustra gli emendamenti 46 bis.1 e 46 ter.1.

Il Relatore di minoranza SERGO illustra i subemendamenti 46 bis.0.1 e 46 ter.0.1 e, inoltre, svolge alcune considerazioni sull'argomento trattato.

Intervengono, in sede di discussione, i consiglieri MARSILIO e BOSCHETTI.

Dopo il parere dei Relatori di minoranza HONSELL e SERGO (entrambi favorevoli a tutti gli emendamenti), l'assessore PIZZIMENTI replica alle considerazioni formulate dal Relatore di minoranza Sergio.

Nel prosieguo dell'espressione dei pareri, intervengono ancora il Relatore di minoranza MORETTI (favorevole a tutti gli emendamenti), i Relatori di maggioranza SIBAU, NICOLI (entrambi favorevoli agli emendamenti presentati dalla Giunta e contrari agli altri) e BORDIN (che dichiara di condividere le valutazioni del Relatore Nicoli) e l'assessore ROBERTI (il quale dichiara di condividere le valutazioni dei Relatori di maggioranza).

L'emendamento 49 quater.1, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione, non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Honsell e Conficoni e il voto contrario del consigliere Slokar*).

Il subemendamento 46 bis.0.1, posto in votazione, non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar*).

Il consigliere IACOP, chiesta e ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, fa presente che a suo parere l'emendamento 46 bis.1 è decaduto a seguito della non approvazione dell'emendamento 49 quater.1.

Il PRESIDENTE rileva che i due emendamenti non sono identici e pertanto l'emendamento 46 bis.1 non decade.

L'emendamento 46 bis.1, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Slokar e Tesolini*).

Il subemendamento 46 ter.0.1, posto in votazione, non viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto contrario del consigliere Slokar*).

L'emendamento 46 ter.1, istitutivo di un nuovo articolo, posto in votazione, viene approvato (*all'esito della votazione va aggiunto il voto favorevole dei consiglieri Slokar e Zanon*).

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, informa l'Aula che gli emendamenti 46 quater.1 e 46 quinquies.1 e 20 bis.1, istitutivi di nuovi articoli, saranno discussi quando si esamineranno gli articoli di competenza dell'assessore Bini e domani i lavori inizieranno con l'esame dell'articolo 47 e comunica, infine, che il Consiglio è convocato domani, 11 giugno alle ore 10 e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 150, del 9 giugno 2020, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 18.32.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE